

Aggiornamento normativo

n. 489 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRD**: pubblicato il progetto di ITS EBA per la raccolta dei dati per l'esercizio di benchmarking 2024
- ✓ **IFD**: pubblicati alcuni RTS e ITS in Gazzetta UE
- ✓ **MICAR**: pubblicato in Gazzetta UE il Regolamento relativo ai mercati delle crypto-attività

II. Normativa italiana

- ✓ **MIFID II**: Consob attua gli Orientamenti ESMA in merito ai requisiti in materia di remunerazione
- ✓ **Regolamento Emittenti**: Consob pubblica i parametri sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **Riserve tecniche**: pubblicato il Provvedimento n. 132 del 6 giugno 2023
- ✓ **Domini e sotto-domini internet**: IVASS pubblica un avviso

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**I. Normativa europea**

- ✓ CRD: PUBBLICATO IL PROGETTO DI ITS EBA PER LA RACCOLTA DEI DATI PER L'ESERCIZIO DI BENCHMARKING 2024

In data 5 giugno 2023, Eba ha pubblicato il proprio [progetto](#) di norme tecniche di attuazione (ITS) relative alla raccolta di dati per l'esercizio di *benchmarking* 2024, che modificano il Regolamento (UE) 2016/2070 contenente gli ITS sul *benchmarking* dei modelli interni. Le modifiche previste dal progetto di ITS hanno in particolare ad oggetto il *benchmarking* del rischio di credito, del rischio di mercato e dei modelli IFRS9 per l'esercizio 2024.

Il cambiamento più significativo, rispetto alla raccolta dati del 2023, è l'introduzione del *benchmarking* delle metriche contabili (IFRS9) per i portafogli ad alto rischio di insolvenza (HDP). Per il rischio di mercato, sono stati aggiunti nuovi modelli per la raccolta di informazioni aggiuntive, in particolare il Default Risk Charge (DRC) e il Residual Risk Add-On (RRAO). Per il rischio di credito sono state apportate solo modifiche minori, aggiungendo un numero limitato di portafogli HDP per garantire che il rischio di credito e i modelli IFRS9 si riferiscano a portafogli comuni per i quali devono essere riportate le metriche specificate nei diversi modelli.

- ✓ IFD: PUBBLICATI ALCUNI RTS E ITS IN GAZZETTA UE

In data 8 giugno 2023, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) della Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD):

- Il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/1117](#) recante RTS in merito alla tipologia ed alla natura delle informazioni oggetto di scambio tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/1118](#) recante RTS in materia di condizioni di esercizio dei compiti da parte dei collegi delle autorità di vigilanza; e
- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/1119](#) recante ITS con riferimento ai formulari, ai modelli ed alle procedure standard per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.

I Regolamenti citati entreranno in vigore il 28 giugno 2023.

- ✓ MICAR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UE IL REGOLAMENTO RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

In data 9 giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento \(UE\) 2023/1114](#) relativo ai mercati delle cripto-attività (*Markets in Crypto-assets Regulation* - Regolamento MiCA o MiCAR), e che

modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Il Regolamento stabilisce requisiti uniformi per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione, su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, di *utility token*, *token* collegati ad attività e *stablecoin*, nonché i requisiti per i prestatori di servizi di tali attività. L'ambito applicativo del MiCAR è limitato ai *token* fungibili, mentre i *token* non fungibili (o NFT) sono esclusi dall'operatività del Regolamento, ferma restando la regola della prevalenza della sostanza sulla forma.

In particolare, il MiCAR definisce:

- gli obblighi in materia di trasparenza e informativa relativi all'emissione, all'offerta al pubblico ed all'ammissione alla negoziazione di cripto-attività sulla specifica piattaforma;
- i requisiti concernenti l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di *token* collegati ad attività e degli emittenti di *token* di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, organizzazione e governance;
- i requisiti relativi alla tutela dei possessori di cripto-attività in sede di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
- i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per i cripto-attività;
- le misure di prevenzione contro l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato relativamente alle cripto-attività, volte a garantire l'integrità dei mercati delle cripto-attività.

Il MiCAR si applicherà a partire dal 30 dicembre 2024, ad eccezione dei Titoli III (*Token* collegati ad attività) e IV (*Token* di moneta elettronica) che si applicheranno a partire dal 30 giugno 2024.

II. Normativa italiana

✓ MIFID II: CONSOB ATTUA GLI ORIENTAMENTI ESMA IN MERITO AI REQUISITI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

In data 5 giugno 2023, la Consob ha pubblicato un [Avviso](#) in merito alla volontà di conformarsi agli Orientamenti di ESMA relativi a taluni aspetti dei requisiti in materia di retribuzione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Tali orientamenti - adottati dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 1095/2010 (Regolamento ESMA) – sono stati pubblicati dall'autorità europea in data 3 aprile 2023. Essi forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in materia di politiche e prassi di remunerazione degli intermediari nell'ambito delle regole di condotta e degli obblighi in tema di conflitto di interessi stabiliti dalla MiFID II.

Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob, dunque, dovranno – a partire dal 3 ottobre 2023 – rispettare gli orientamenti pubblicati dall'ESMA, in luogo degli indirizzi precedenti, emanati nel quadro normativo della Direttiva 2004/39/CE (MiFID I).

Più precisamente:

- le nuove soglie Large in Scale (LIS) pre-negoziazione e post-negoziazione saranno applicabili a partire dal 5 giugno 2023 (incluso);
- le modifiche in merito alla data di applicazione della valutazione trimestrale della liquidità delle obbligazioni entreranno in vigore a partire dalla pubblicazione del 1° agosto 2023;
- l'ESMA prevede di effettuare i primi calcoli annuali, in conformità alle modifiche in merito ai criteri di segmentazione da utilizzare per definire le classi di strumenti per i quali devono essere eseguiti tali calcoli, entro il 30 aprile 2024;
- l'ESMA prevede di effettuare i primi calcoli annuali, con riferimento agli strumenti finanziari *equity-like*, entro il 1° marzo 2024.

✓ REGOLAMENTO EMITTENTI: CONSOB PUBBLICA I PARAMETRI SULLE INFORMAZIONI FINANZIARE DIFFUSE AL PUBBLICO

In data 8 giugno 2023, la Consob, con [delibera n. 22728](#), ha pubblicato – ai sensi dell'articolo 89 *quater*, comma 3 del Regolamento (UE) 11971/1999 (Regolamento Emittenti) – i parametri sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine per il 2022.

In particolare, la Consob ha stabilito criteri rappresentativi del rischio - utili al fine di identificare l'insieme degli emittenti quotati da sottoporre annualmente a controllo - per l'esame delle informazioni diffuse al pubblico dagli emittenti, con riferimento alle seguenti aree:

- dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
- segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
- attività sui titoli;
- informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati;
- ulteriori parametri non espressamente individuati dall'art. 89-quater.

In aggiunta, l'autorità ha individuato nell'estrazione di un numero di società non superiore ad un quinto del totale degli emittenti da sottoporre a controllo - al netto delle società individuate sulla base dei suddetti parametri rappresentativi del rischio - il criterio adatto ad assicurare il controllo degli emittenti quotati per i quali non siano rilevati rischi significativi.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ RISERVE TECNICHE: PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO N. 132 DEL 6 GIUGNO 2023

In data 6 giugno 2023, IVASS ha pubblicato il [Provvedimento](#) n. 132 del 6 giugno 2023 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche, unitamente alla [Relazione illustrativa](#).

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

- ✓ DOMINI E SOTTO-DOMINI INTERNET: IVASS PUBBLICA UN AVVISO

In data 9 giugno 2023, IVASS ha pubblicato un [Avviso](#) con cui ha informato gli intermediari che sta verificando i domini e i sotto-domini internet utilizzati per promuovere o collocare prodotti assicurativi (Provvedimento IVASS n. 128/2023), che sono stati oggetto di specifica comunicazione (il cui termine è scaduto il 5 giugno) da parte degli intermediari italiani iscritti al RUI e di quelli esteri iscritti nell'Elenco annesso al RUI.

In particolare, IVASS informa che non saranno oggetto di pubblicazione:

- i domini e i sotto-domini che sono risultati non accessibili, in costruzione, bloccati, in manutenzione, in quanto siti non ancora aperti al pubblico. Gli intermediari potranno comunicare nuovamente il dominio o il sotto-dominio una volta che il sito sarà stato ultimato o reso accessibile, seguendo le [istruzioni tecniche](#) rese disponibili dall'IVASS;
- i domini e i sotto-domini contenenti esclusivamente l'accesso ad "un ambiente protetto" tramite credenziali/login e quindi non accessibili al pubblico;
- i domini e i sotto-domini delle Compagnie Assicuratrici che sono stati comunicati dall'intermediario, in quanto non riferiti specificamente all'intermediario stesso;
- i domini e i sotto-domini nei quali si offrono beni o servizi diversi all'assicurazione, qualora non contengano una specifica sezione per la promozione e/o il collocamento di prodotti assicurativi.

IVASS raccomanda inoltre a tutti gli intermediari di verificare che nel sito comunicato all'Autorità di Vigilanza siano presenti – a tutela dei consumatori e degli stessi intermediari – le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l'indirizzo del sito dell'IVASS dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
- la sede legale e le eventuali sedi operative;

- il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- di essere soggetto alla vigilanza dell'IVASS;
- i recapiti per la presentazione dei reclami.

Per quanto riguarda gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al RUI, IVASS raccomanda di indicare inoltre:

- la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia;
- l'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

L'Avviso richiede inoltre di integrare le informazioni eventualmente mancanti nel sito quanto prima e comunque entro il 20 giugno p.v., nonché di comunicare tramite integrazione all'indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.IVASS.it.

IVASS ha infine ricordato che restano valide le [istruzioni tecniche](#) per:

- le comunicazioni di nuovi siti o siti resi accessibili, per le quali si deve utilizzare il seguente indirizzo: domini.intermediari@pec.ivass.it;
- le richieste di modifica o cancellazione di un URL, già segnalati precedentemente tramite PEC, che dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: variazioni.domini.intermediari@pec.ivass.it.